



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CPU J59J16000760006

Seminario

Semplificazione amministrativa: l'impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure amministrative

La nuova conferenza di servizi. Il coordinamento con le discipline di settore (D.Lgs. 127/2016 - Titolo II)

a cura di Riccardo Roccasalva

Montalto Uffugo (CS), 13 giugno 2017
Agriturismo Santa Caterina

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

Il coordinamento con le discipline speciali

- ✓ **clausola generale di coordinamento – art. 8:** i rinvii agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, ovunque ricorrano nella normativa vigente, si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dal D.Lgs. 127/2016
- ✓ *modifiche al D.P.R. 380/2001 testo unico dell'edilizia - art. 2*
 - a) **modifica all'art. 5 comma 3 alinea (SUE): nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire la conferenza di servizi è sempre indetta**, quando è necessario acquisire più atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- b) **modifica all'art. 5 comma 3 lett. g):** «Il SUE acquisisce gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati, ~~fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice~~». Si allinea così la disciplina urbanistica alla nuova disciplina generale in base alla quale nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- b) **modifica all'art. 20 comma 3**: viene aggiunto il seguente periodo: «Qualora sia necessario acquisire **ulteriori atti di assenso**, comunque denominati, **resi da amministrazioni diverse**, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990»
- c) **il comma 5-bis dell'art. 20 è abrogato**: «Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi»

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- d) **il comma 9 dell'art. 20 è abrogato:** «In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti»

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- ✓ *modifiche al D.L. 112/2008 – art. 3*: soppressione del secondo periodo dell'art. 38 comma 3 lett. f) «In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241». Viene così **abrogata la previsione della facoltatività dell'indizione della conferenza**
- ✓ *modifiche al D.P.R. 160/2010 – art. 3* : **la conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici**, mentre prima l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni, e negli altri casi l'indizione era facoltativa

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- ✓ **l'art. 7 del D.P.R. 160/2010** prevede:
 - a) **il SUAP entro 30 giorni** dal ricevimento dell'istanza può richiedere all'interessato la documentazione integrativa (fase istruttoria)
 - b) **nei successivi 30 giorni** l'ufficio adotta il provvedimento conclusivo (fase decisoria)
 - c) se è necessario acquisire intese o atti di assenso comunque denominati da parte di diversi enti, il responsabile del SUAP **indice** una conferenza di servizi come disciplinata dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 (**art. 7 comma 3**)

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- d) scaduto il termine previsto dal D.P.R., pari a **60 giorni** (30 per la richiesta di documentazione integrativa + 30 per l'istruttoria), l'ente procedente conclude in ogni caso il procedimento **prescindendo dai pareri non rilasciati**
- ✓ pertanto nella *lex specialis* del SUAP **la conferenza di servizi si attiva obbligatoriamente solo nel caso di cui all'art. 7 c. 3**: terminata la fase istruttoria che può durare fino a 30 giorni, occorre acquisire atti di assenso da parte di diversi enti pubblici, così come del resto prevede, in via generale, l'art. 14 comma 2 della legge 241/1990

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 59/2013 (AUA)

- ✓ *modifiche al D.P.R. 59/2013 (AUA) – art. 4: la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà.* Il testo previgente dell'art. 4 comma 4 prevedeva una conferenza di servizi facoltativa nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso fossero inferiori a 90 giorni
- ✓ È inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

La conferenza per la VIA regionale

- ✓ *integrazioni al D.Lgs. 152/2006* – **art. 1 comma 4**: coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale
- ✓ tutti gli atti di assenso sono acquisiti nell'ambito di un'unica **conferenza di servizi** che ha **carattere decisorio** e che si svolge in **modalità simultanea**
- ✓ la conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA **non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale** (art. 23 comma 4 Codice Ambiente)

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- ✓ **termine** per la conclusione della conferenza: coincide con quello di conclusione del procedimento di VIA, e cioè **150 giorni, prolungabili di ulteriori 60** giorni nel caso di accertamenti e indagini di particolare complessità (art. 26 Codice Ambiente)
- ✓ **non si applica** la nuova disciplina della conferenza di servizi ai progetti sottoposti a **VIA statale**
- ✓ **modifiche al D.Lgs. 152/2006 – art. 5**: sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'indizione facoltativa della conferenza di servizi, e sono modificate le disposizioni di rinvio alla vecchia formulazione degli articoli 14 e seguenti

Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.Lgs. 42/2004 (Codice del paesaggio)

- ✓ integrazioni al D.Lgs. 42/2004 – art. 6: quando in conferenza occorre acquisire l'autorizzazione paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, la comunicazione di indizione va fatta sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla precedente), sia al Soprintendente

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

La conferenza preliminare

- ✓ *finalità*: verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, **quali siano le condizioni per ottenere gli atti di assenso necessari**
- ✓ *oggetto*: sia per valutare progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e servizi, sia per realizzare opere pubbliche e di interesse generale. Nella prima ipotesi è **sufficiente presentare un'istanza motivata corredata da uno studio di fattibilità**

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ *tempistica*: **indizione entro 5 giorni lavorativi**. Svolgimento con le modalità della conferenza semplificata, i cui termini possono essere **abbreviati fino alla metà**
- ✓ la successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall'amministrazione precedente direttamente in forma simultanea. In questa sede gli enti coinvolti devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 1

- ✓ Previsione del **glossario unico** per le opere edilizie
- ✓ Possibilità per i Comuni, d'intesa con la Regione e sentito il soprintendente, di **delimitare aree di pregio** in cui subordinare ad autorizzazione o addirittura vietare l'esercizio di una o più attività

Art. 2

- ✓ **Regimi amministrativi delle attività private**. Detta le disposizioni generali sull'applicazione della tabella allegata al decreto (una sorta di istruzioni)
- ✓ **Le amministrazioni**, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, **anche in ragione delle loro specificità territoriali**, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 3

Semplificazioni in materia edilizia. Modifiche al testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001):

- ✓ sparisce il certificato di agibilità, sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA). Nuovo art. 24 TUE
- ✓ i titoli edilizi sono razionalizzati con l'eliminazione di CIL e DIA
- ✓ la CILA diventa il titolo edilizio residuale (nuovo art. 6-bis)
- ✓ la SCIA diventa il titolo sostitutivo del PdC
- ✓ nuovi interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo
- ✓ possibilità di asseverare la conformità igienico-sanitaria anche in caso di valutazioni tecnico-discrezionali
- ✓ nella tabella A si parte dall'intervento da realizzare e non dal titolo abilitativo ➡ più facile la consultazione del testo

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 4

Semplificazioni in materia di pubblica sicurezza:

- ✓ nel caso di **locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, non occorre più il parere della Commissione di Vigilanza**. È anche eliminata la necessità del sopralluogo (cfr. circolare MISE n. U.133759 del 6.4.2017)
- ✓ per le attività di pubblica sicurezza soggette a SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini TULPS

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, **fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione**

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ Accordo siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 per l'adozione di moduli unificati e standardizzati, in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016
- ✓ I moduli riguardano le attività produttive e l'edilizia e, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. e), m) e r) della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ **Corollario**: le Regioni e i Comuni possono apportare modifiche solo *in melius* («livelli ulteriori di semplificazione»)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte delle **Regioni: 20.6.2017** (utilizzando solo le informazioni indicate come variabili)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte dei **Comuni: 30.6.2017** in ogni caso («I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30.6»)
- ✓ **La mancata pubblicazione dei moduli** e delle informazioni entro il 30 giugno costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5 D.Lgs. 126/2016 – decreto Scia 1)